

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA PER LA DETENZIONE E CONDUZIONE DEI CANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.03.2016

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA PER LA DETENZIONE E CONDUZIONE DEI CANI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 24.03.2016

ART. 1 - *Oggetto del regolamento*

1) Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

2) Il medesimo Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Costa de' Nobili.

ART. 2 - *Principi generali*

1) Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere dell'eventuale cucciolata.

2) Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che si trovi sotto la sua custodia o che sia smarrito o fuggito.

ART. 3 - *Ambito d'applicazione e definizioni*

1) Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, d'uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico.

2) Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 7.

3) A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, i cimiteri, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.

4) Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia anche temporanea uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ART. 4 - *Raccolta delle deiezioni solide*

1) Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento o nei cestini adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani o presso i propri contenitori domestici per i rifiuti.

b) A fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile che devono essere ermeticamente chiusi prima di essere gettati nei contenitori di cui al comma precedente.

c) Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano i soggetti non vedenti.

ART. 5 - Museruole e guinzagli

- 1) Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio ed avere con se la museruola da far indossare qualora ne venga fatta richiesta dall'autorità competente o in situazioni di pericolo;
 - b) a essere in grado di trattenere il cane tenuto al guinzaglio;
- 2) Il guinzaglio non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali;
- 3) sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
- 4) Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia e Protezione Civile quando sono utilizzati per servizio.

ART. 6 – Tutela del patrimonio pubblico

- 1) E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

ART. 7 – Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

- 1) E' fatto divieto di detenere cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia giornaliera degli escrementi e dell'urina.
- 2) E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
- 3) I Cani non dovranno essere tenuti alla catena; dovranno altresì essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
- 4) La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
- 5) I proprietari/detentori di cani devono adottare misure atte a evitare che i cani con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbino in modo insistente e inequivocabile il vicinato.

ART. 8 – Particolari situazioni

- 1) E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
- 2) E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

ART. 9 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, oltre alle eventuali sanzioni accessorie previste dalla normativa.

ART. 10 – Normativa di rinvio

- 1) Le autorità competenti per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente Regolamento sono individuate nell'ufficio di Polizia Locale e nelle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.).

- 2) I proventi delle sanzioni previste dal presente Regolamento sono introitati dal Comune.
- 3) Rimane salvo quanto previsto dalle leggi in materia, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dall'ordinanza del Ministero della Salute, dal Codice Civile e dal Codice Penale.

ART. 11 – Norme di chiusura

- 1) La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio di Polizia Locale.
- 2) Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 4, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del C.P., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
- 3) La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini all'Ufficio di Polizia Locale, che si attiverà per la cattura degli stessi.
- 4) Le spese di cattura del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario e/o detentore/accompagnatore.

ART. 12 – Norme transitorie

- 1) Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza sindacale per singoli casi.
- 2) In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultino, alla data di approvazione del presente Regolamento, proprietari o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane, non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita e specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
- 3) Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente Regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

ART. 13 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.